



Notaio
Enrico Cafiero

REPERTORIO N. 135.471

RACCOLTA N. 42.589

=====

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI
REPUBBLICA ITALIANA

=====

Nove dicembre duemilaventidue -----

----- (9.12.2022) -----

in Pesaro via Petrarca n. 20, ove richiesto, alle ore quindici e minuti trentacinque.

Avanti a me ENRICO CAFIERO, notaio in Mondolfo, iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Pesaro e Urbino.

E' presente il signor:

MOSCONI MAURO, pensionato, nato a Pesaro il 13 aprile 1947, ivi residente via Zavattini n. 5;

il quale dichiara di essere titolare del codice fiscale numero MSC MRA 47D13 G479F;

cittadino italiano, quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata:

"AAA ASSOCIAZIONE ADOZIONI ALFABETO"

con sede in Pesaro via Petrarca n. 20, codice fiscale numero 92028340419 (associazione costituita con atto a rogito Notaio Luigi Ragazzini di Pesaro il data 29 gennaio 2001, rep. 128184/8153, registrato a Pesaro in data 5.02.2001 al n. 210 Serie 1, inizialmente denominata "Associazione Adozioni Alfabeto");

ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10 comma 8 D.Lgs. 460/97, iscritta all'Albo degli Enti Autorizzati con Delibera n. 7/2001 del 12.11.2001;

domiciliato per la carica presso la sede sociale;

della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo.

Il costituito, nella succitata veste, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea degli associati riuniti in questo giorno, luogo ed ora per trattare il seguente, concordato

ORDINE DEL GIORNO:

1) deliberazione in merito agli adeguamenti statutari necessari, secondo il Codice del Terzo Settore (CTS) per l'iscrizione al RUNTS;

2) varie ed eventuali.

A norma dell'art. 15 del vigente statuto sociale e su designazione unanime dei presenti, assume la presidenza dell'assemblea il medesimo Presidente signor Mosconi Mauro, il quale constatato e datomi atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;

- che sono presenti i soci meglio generalizzati all'allegato "A" del presente verbale;

- che sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo meglio generalizzati all'allegato "B" del presente verbale;

che determinano la validità dell'assemblea stessa;

Registrato in Fano
il 14/12/2022
al n° 8421
serie 1T
€ 0,00

- che nessuno dei presenti si oppone alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Dichiara la presente assemblea regolarmente costituita pienamente idonea a deliberare.

Il Presidente espone all'assemblea i motivi che rendono necessaria l'adozione di un nuovo statuto sociale in previsione dell'iscrizione al RUNTS dell'associazione stessa.

L'Assemblea, preso atto della proposta avanzata ed illustrata dal Presidente, dopo attenta discussione, con voto unanime,

delibera:

- **di adottare** un nuovo statuto sociale che nella sua nuova stesura viene qui di seguito integralmente riportato:

=====

STATUTO

"AAA ADOZIONI ALFABETO O.D.V."

=====

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita con Sede in Pesaro (PU) via Petrarca n. 20, l'Associazione di volontariato ai sensi della Legge n. 266/91 denominata "**AAA ADOZIONI ALFABETO O.D.V.**"; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato. L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 2. L'Associazione "**AAA ADOZIONI ALFABETO O.D.V.**", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale locale e internazionale finalità di solidarietà sociale. L'Associazione è apartitica, svolge attività di volontariato mediante l'apporto prevalente delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione, che ha sede nella Regione Marche e prevalentemente ivi opera, si propone:

- di sensibilizzare prevalentemente la diffusione e conoscenza dell'adozione in particolare quella internazionale;
- di aiutare e sostenere moralmente le coppie che hanno adottato o intendono adottare;
- di stabilire i contatti con gli Enti e le Istituzioni straniere, affinché l'adozione possa essere effettuata nel pieno rispetto delle leggi vigenti del Paese straniero, nello spirito della Convenzione de L'Aja del 1993 e nell'esclusivo interesse del bambino che si trovi in stato di abbandono;
- di interessarsi ai problemi dei bambini in difficoltà anche mediante la pubblicazione di periodici e promuovendo iniziative a favore di istituti che ospitano bambini in difficoltà che non hanno i requisiti per essere adottati;
- di perseguire con metodo e continuità una azione per mi-

gliorare le condizioni di vita dei minori e delle famiglie;

- di impegnarsi per la costruzione di una umanità unita e solidale nel ricercare ed assicurare condizioni sociali, culturali e politiche di piena realizzazione dell'uomo.

Art. 4. L'azione si concretizza in modo particolare attraverso:

- l'apertura di sedi secondarie
- l'accompagnamento delle coppie aspiranti adottive in possesso del decreto di idoneità nel percorso adottivo;
- la formazione e l'informazione alle coppie aspiranti adottive che abbiano conferito mandato all'ente;
- il sostegno post-adottivo, ove richiesto, alle coppie adottive;
- il sostegno economico a progetti di aiuto per i minori, le famiglie e la prevenzione dell'abbandono minorile;
- il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche e private, suscettibili di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del mondo;
- l'attività di formazione.

L'associazione, i suoi soci, i volontari, i dipendenti ed i collaboratori si impegnano a:

- accettare il principio del superiore interesse del minore;
- escludere dalle loro attività qualsiasi volontà di imporre ideologie e di promuovere interessi sul territorio in cui si opera;
- ad evitare di imporre alle comunità con le quali collaborano, tecnologie, forme organizzative, servizi e metodi che non corrispondono al reale bisogno e desiderio degli interessati.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonchè collaborare con Enti pubblici, privati e Associazioni al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione può esercitare attività diverse nei limiti e secondo quanto disposto dall'art. 6 del CTS solo se secondarie e strumentali rispetto alla attività di interesse generale e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nell'attività di interesse generale.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività svolte di cui al comma precedente nella relazione di missione ovvero in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione

mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio può essere subordinato, per indicazione dell'assemblea dei soci, al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

I soci devono svolgere la propria attività nell'ambito dell'associazione verso gli altri con spirito di solidarietà, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. I soci hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo criteri stabiliti dal Comitato Direttivo e comunque nei limiti e previsioni previsti dall'art. 17 del CTS.

Il comportamento verso gli altri aderenti, verso l'associazione e verso l'esterno dell'associazione deve essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

Sono inoltre dovere specifico dei soci:

- 1- Partecipare all'elezione del Consiglio Direttivo;
- 2- Contribuire regolarmente entro il termine di cui all'articolo 6 alla quota annuale di partecipazione nella misura stabilita;
- 3- Accettare i principi e gli scopi che sono fondamentali dell'Associazione e stabiliti dall'articolo 3;
- 4- Collaborare alle iniziative dell'Associazione.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio e a volontario deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante secondo quanto previsto dall'art. 23 del CTS.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio o volontario entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci e dei volontari

Art. 9. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dal legale rappresentante che deve evadere entro dieci giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro dieci giorni al Consiglio direttivo che delibera nella prima seduta utile e comunque non oltre quindici giorni

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci e i volontari hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 10. La qualità di socio o di volontario si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa se deliberata;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio o di volontario per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci o dei volontari nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio o il volontario escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 11. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti o il revisore unico se previsti dalla normativa nazionale;
- e. il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno, entro quattro mesi

dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, o mediante affissione nella sede sociale, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina, tra i propri associati, dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal-

l'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonchè a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 del CTS che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 10 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: il Bilancio Sociale, la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonchè il bilancio preventivo per l'anno in corso.

- conferisce procure generali e speciali;

- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;

- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito su delega del Consiglio direttivo il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere

conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Organo di Controllo

Art.26.

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Organo di Revisione legale dei conti

ART.26 bis

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 27. Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Collegio dei Probiviri

Art. 28. Il Collegio dei probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Esso ha il compito di:

a) interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;

b) emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;

c) dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti o fra organismi dirigenti;

Le decisioni del collegio dovranno essere prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale.

Il collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio nomina al suo interno un presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Consiglio direttivo.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'incarico di probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 29. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il trentuno dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. A fronte di particolari esigenze, su delibera del Consiglio direttivo, i termini di cui sopra, entro i quali approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, possono essere prorogati di due mesi.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedono.

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 30. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al so-

stegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- f) ogni altra entrata compatibile con il profilo giuridico e fiscale dell'organizzazione di volontariato.

Art. 31. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali compatibili con il profilo giuridico e fiscale dell'organizzazione di volontariato.

Art. 32. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestioni, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 33. In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Clausola compromissoria

Art. 34. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Rinvio

Art. 35. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.".

Null'altro essendovi da discutere e deliberare al punto varie ed eventuali, l'assemblea viene sciolta alle ore sedici e minuti quindici.

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione.

Il comparente dichiara e conferma di essere stato informato in materia di privacy ed acconsente l'intero trattamento dei propri dati personali per tutti i fini consentiti dalla legge, esonerando il notaio verbalizzante da ogni sua personale e professionale responsabilità al riguardo.

Io notaio ho dato lettura del presente atto al comparente il quale dichiara di approvarlo.

Viene sottoscritto alle ore sedici e minuti quindici.

E' scritto a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia direzione in quattro fogli con tredici facciate occupate.

F.to Mauro Mosconi

F.to Enrico Cafiero notaio sigillo

=====
Registrato all'Ufficio delle Entrate di Fano in data 14 dicembre 2022 al n. 8421 serie 1T.

=====
Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

=====
Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82 del 7.03.2005 comma 5.

=====